



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
EMILIO BARUCCI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
GIANLUCA ROMAGNOLI	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIANLUCA ROMAGNOLI

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 3 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 23 gennaio 2026), il ricorrente, qualificatosi non consumatore, ha adito l'Arbitro Assicurativo in relazione alla gestione del sinistro denunciato come atto vandalico ai danni del veicolo *** targato ***, oggetto di contratto di locazione finanziaria e coperto da polizza collettiva Corpi Veicoli Terrestri.

Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la denuncia riguardava due distinti eventi, accaduti, rispettivamente, il 1° e il 9 dicembre 2025: il primo riferito a danni alla portiera anteriore destra, il secondo a danni alla fiancata sinistra del veicolo.

Il ricorrente riferisce di essersi rivolto ad una carrozzeria appartenente alla rete convenzionata indicata in polizza, presso la quale veniva redatto un preventivo di riparazione pari ad euro 752,79, oltre ad IVA. Il preventivo comprendeva, oltre all'intervento sulla porta anteriore, le lavorazioni di sfumatura del parafango anteriore e della porta posteriore, ritenute necessarie per il ripristino del veicolo a regola d'arte. Il ricorrente ha



inoltre prodotto fotografie che documentano segni di danneggiamento su entrambi i lati del veicolo, coerentemente con la denuncia di due episodi distinti.

Secondo il ricorrente la scelta della carrozzeria convenzionata avrebbe dovuto comportare l'applicazione dello scoperto ridotto previsto dalle condizioni contrattuali, pari al 10% con minimo di euro 250,00.

L'impresa resistente, costituitasi nel procedimento, ha opposto che il danno accertato dal proprio perito sarebbe pari ad euro 380,65, oltre IVA e, dunque, ad euro 464,39, IVA inclusa. L'importo indicato, come già risposto al ricorrente in esito al reclamo, non risultava quindi indennizzabile per effetto dello scoperto minimo di euro 500,00 previsto dalla polizza per i danni parziali da eventi sociopolitici.

Dalla documentazione prodotta dall'impresa e dalle sue difese emerge, che la valutazione peritale è stata riferita al solo evento del 1° dicembre 2025 ed alla sola voce di danno relativa alla portiera anteriore destra. Nulla viene indicato relativamente ai danni alla fiancata sinistra denunciati il 9 dicembre 2025.

La compagnia ancora oppone che lo scoperto ridotto, pari al 10% con minimo di euro 250,00, è applicabile soltanto in caso di effettiva riparazione del veicolo presso la rete convenzionata, circostanza non provata in assenza di fattura.

Infine, l'impresa eccepisce il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto mero locatario del veicolo in *leasing*.

Nelle repliche il ricorrente ha contestato la quantificazione dell'impresa, deducendo che la perizia non sarebbe adeguatamente analitica e non spiegherebbe le ragioni dell'esclusione delle lavorazioni di sfumatura e delle ulteriori voci indicate nel preventivo della carrozzeria. Ha inoltre sostenuto che il diritto all'indennizzo sorgerebbe con il sinistro e non potrebbe essere subordinato all'avvenuta esecuzione delle riparazioni.

L'impresa, nelle controrepliche, ha ribadito la propria posizione, insistendo per il rigetto del ricorso senza dar ragione dell'esclusione della considerazione dei danni diversi da quelli riferiti alla sola portiera anteriore destra e comunque oggetto di denuncia.

Il ricorrente chiede, in sintesi, al Collegio di dichiarare illegittima la chiusura del sinistro per asserita non indennizzabilità, di accertare l'applicabilità dello scoperto ridotto e di includere tra le voci indennizzabili anche le lavorazioni di sfumatura necessarie al ripristino del veicolo. L'impresa chiede il rigetto del ricorso, deducendo la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio richiede, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'impresa per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215, rientra nella nozione di clientela ogni soggetto, diverso da



chi svolge professionalmente attività assicurativa o di intermediazione, che abbia o abbia avuto con un'impresa un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi, ovvero che abbia comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative.

Nel caso di specie il ricorrente risulta aderente alla copertura assicurativa collegata al contratto di *leasing* e soggetto onerato del pagamento del relativo premio, incluso nel canone della locazione finanziaria. La stessa disciplina contrattuale individua l'assicurato nella persona titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione. Interesse che deriva dalle stesse condizioni del contratto di *leasing* (art. 7.3). Queste, infatti, gravano il ricorrente, in quanto utilizzatore di «tutti i rischi inerenti all'uso, alla custodia ed alla circolazione del Veicolo ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di furto, di appropriazione indebita, di smarrimento, di eventuale inefficienza meccanica, di totale o parziale distruzione/danneggiamento del Veicolo o di suoi componenti, accessori o equipaggiamenti supplementari. Ogni danno, patito dal Veicolo, così come la sua eventuale perdita del Veicolo, saranno posti pertanto a carico dell'Utilizzatore, ferma restando l'eventuale autonoma operatività delle coperture assicurative stipulate in proprio dall'Utilizzatore medesimo o alle quali egli abbia aderito».

Ancora, non incide sulla legittimazione del ricorrente a contestare il diniego o la quantificazione dell'indennizzo la clausola di polizza che, per i veicoli acquistati mediante leasing, subordina il pagamento dell'indennizzo in caso di danno parziale al consenso scritto del contraente. Quella, infatti, riguarda ed incide sul diverso profilo delle modalità di liquidazione della prestazione, ma non in merito alla sua debenza in caso di verifica del sinistro assicurato.

Ne consegue quindi che il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.

Passando all'esame del merito, le domande del ricorrente devono essere esaminate distintamente poiché attengono a tre profili diversi: la correttezza della chiusura del sinistro per asserita non indennizzabilità; l'applicabilità dello scoperto ridotto previsto per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata; l'inclusione, nella base di calcolo dell'indennizzo, delle lavorazioni di sfumatura indicate nel preventivo prodotto.

La prima domanda è fondata.

Non è controverso che il veicolo fosse coperto per i danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici, comprensivi degli atti vandalici. L'impresa, infatti, non ha negato in radice l'operatività della garanzia, ma ha ritenuto il danno non indennizzabile perché, sulla base della stima del proprio fiduciario, l'importo liquidabile sarebbe risultato inferiore allo scoperto minimo previsto dalla polizza, pari a euro 500.

Tale conclusione non può essere condivisa.

Dalla documentazione prodotta emerge che la denuncia del ricorrente riguardava due distinti episodi, verificatisi il 1° e il 9 dicembre 2025, e non soltanto il danno alla portiera anteriore destra. Le fotografie versate in atti documentano segni di danneggiamento su entrambi i lati del veicolo, mentre il preventivo della carrozzeria appartenente alla rete convenzionata quantifica le lavorazioni necessarie in euro 752,79, oltre IVA.



L'impresa, invece, ha fondato la chiusura del sinistro su una valutazione peritale limitata alla sola voce relativa alla porta anteriore, senza chiarire se e per quali ragioni fossero stati esclusi i danni alla fiancata sinistra denunciati in relazione al secondo episodio, né le ulteriori lavorazioni indicate nel preventivo prodotto dal ricorrente.

Una volta allegata la verifica del sinistro e documentato il danno mediante elementi specifici e coerenti, grava sull'impresa che intenda negare o ridurre l'indennizzo l'onere di indicare in modo verificabile le ragioni fattuali e contrattuali della propria determinazione (art. 2697 cod. civ.).

Nel caso di specie tale onere non risulta assolto poiché la compagnia si è limitata a richiamare una stima parziale, non accompagnata da una motivazione idonea a spiegare l'esclusione delle ulteriori voci di danno.

Ne consegue che la chiusura del sinistro per asserita non indennizzabilità deve ritenersi non giustificata, nei limiti in cui essa si fonda su una valutazione incompleta del danno denunciato e documentato.

La seconda domanda non è fondata.

Le condizioni di polizza prevedono, per i danni parziali da eventi sociopolitici, uno scoperto ordinario pari al 20%, con minimo di euro 500,00. La medesima disciplina contrattuale stabilisce uno scoperto ridotto, pari al 10% con minimo di euro 250,00, nel caso in cui l'assicurato scelga di effettuare la riparazione presso la rete convenzionata.

La clausola deve essere interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., valorizzando il suo significato letterale e il collegamento con l'intero assetto contrattuale. Essa non collega il beneficio dello scoperto ridotto alla mera richiesta di un preventivo presso una carrozzeria convenzionata, ma all'effettiva esecuzione della riparazione presso tale rete.

Nel caso concreto, il ricorrente ha prodotto un preventivo redatto da una carrozzeria convenzionata, ma non ha fornito fattura o altro documento idoneo a dimostrare che la riparazione sia stata effettivamente eseguita presso quella struttura.

Pertanto, non risulta provato il presupposto contrattuale per l'applicazione dello scoperto ridotto. Deve quindi trovare applicazione lo scoperto ordinario previsto dalla polizza, pari al 20% con minimo di euro 500,00.

La terza domanda è fondata.

Il preventivo prodotto dal ricorrente, redatto da una carrozzeria appartenente alla rete convenzionata, include non soltanto l'intervento sulla porta anteriore, ma anche le lavorazioni di sfumatura del parafrangente anteriore e della porta posteriore. Tali lavorazioni risultano indicate come necessarie al ripristino del veicolo a regola d'arte e trovano riscontro nella documentazione fotografica prodotta.

L'impresa ha escluso tali voci dalla propria stima senza fornire una motivazione specifica. Non ha spiegato, in particolare, se le sfumature fossero tecnicamente non necessarie, se fossero estranee ai danni denunciati, o se risultassero escluse dalla copertura assicurativa in base ad una specifica clausola di polizza.



In mancanza di una contestazione tecnica puntuale e verificabile, le lavorazioni di sfumatura devono essere considerate nella determinazione del danno indennizzabile, in quanto funzionali al corretto ripristino estetico e materiale delle parti danneggiate.

La base di calcolo dell'indennizzo deve pertanto essere individuata nell'importo di euro 752,79, IVA esclusa, corrispondente al preventivo prodotto dal ricorrente. Su tale importo deve essere applicato lo scoperto ordinario con minimo di euro 500,00. Ne deriva un indennizzo residuo pari ad euro 252,79, fermo restando che il materiale pagamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla polizza per i veicoli in leasing e, dunque, con acquisizione del consenso scritto del contraente ove richiesto dalle condizioni contrattuali.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente: va respinta la domanda di applicazione dello scoperto ridotto; va invece accertata l'erroneità della chiusura del sinistro per non indennizzabilità, poiché fondata su una stima parziale del danno, e va riconosciuta l'inclusione delle lavorazioni di sfumatura nella base di calcolo dell'indennizzo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 252,79 oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA